



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 396

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 20 gennaio 2011

**INDICE****Commissioni congiunte**

|  |      |   |
|--|------|---|
| 5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) . . . . . | Pag. | 3 |
|--|------|---|

**Commissioni permanenti**

|   |      |   |
|---|------|---|
| 4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .                         | Pag. | 5 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .                       | »    | 7 |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . | »    | 8 |
| 14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . . | »    | 9 |

**Commissioni bicamerali**

|  |      |    |
|--|------|----|
| Vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . .       | Pag. | 14 |
| Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . | »    | 15 |

---

|   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| <b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee<br/>parlamentari internazionali . . . . .</b> | <b>Pag.</b> | <b>35</b> |
|---|-------------|-----------|

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 20 gennaio 2011

*Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri**

**Audizione del Presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini**

(Svolgimento e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (*PD*), Lino DUILIO (*PD*), Massimo VANNUCCI (*PD*) e Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ai quali replica Enrico GIOVANNINI, *presidente dell'ISTAT*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Giovannini per l'importante contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

*Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati  
Giancarlo GIORGETTI*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri**

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di ANCI, UPI e UNCEM**

(Svolgimento e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio ROSATI, *assessore alle politiche finanziarie e di bilancio della provincia di Roma*, Salvatore CHERCHI, *presidente dell'ANCI Sardegna*, Vito SANTARSIERO, *presidente dell'ANCI Basilicata*, Romano COLOZZI, *assessore al bilancio, finanze e rapporti istituzionali della regione Lombardia*, e Oreste GIURLANI, *vicepresidente dell'UNCEM*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, Pier Paolo BARRETTA (PD) Renato CAMBURSANO (IdV) e Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ai quali replicano Salvatore CHERCHI, *presidente dell'ANCI Sardegna* e Romano COLOZZI, *assessore al bilancio, finanze e rapporti istituzionali della regione Lombardia*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'importante contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 gennaio 2011

**177<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CANTONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2190) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 novembre 2010.

Il presidente CANTONI, richiamandosi a quanto da lui già osservato nella seduta pomeridiana del 10 novembre scorso, invita nuovamente i presentatori delle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.200 ed 1.4 a procedere ad una riformulazione delle stesse, considerato che si riferiscono ad una realtà normativa ormai superata.

Interviene brevemente il senatore DEL VECCHIO (PD), assicurando che il Gruppo del Partito Democratico provvederà quanto prima ad una riformulazione degli emendamenti in questione.

Il sottosegretario COSSIGA procede quindi alla disamina degli emendamenti presentati al disegno di legge (*pubblicati in allegato ai resoconti della seduta antimeridiana del 27 ottobre e della seduta pomeridiana del 10 novembre 2010*), esprimendo parere favorevole sulle proposte 1.100, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 e Tit.1, e rimettendosi invece all'orientamento che il relatore intenderà assumere per quanto attiene all'emendamento 1.3 (che si riferirebbe, in ogni caso, ad una normativa abrogata e che necessiterebbe, pertanto, di una riformulazione).

Dopo aver premesso, quindi, che le proposte dovrebbero essere comunque adeguate alla nuova realtà normativa introdotta dal codice dell'ordinamento militare, esprime, nel merito, parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.200 ed 1.4.

Con riferimento, da ultimo, all'emendamento 6.0.1, invita il presentatore a considerare l'opportunità di procedere al ritiro della proposta, stante la particolarità della tematica trattata.

Il senatore TORRI (*LNP*), preso atto di quanto rilevato dal rappresentante del Governo, ritira quindi l'emendamento 6.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(162) RAMPONI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria*

*(168) RAMPONI. – Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare*

*(2158) SCANU ed altri. – Sanatoria per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2010.

Interviene il senatore DEL VECCHIO (*PD*), sottolineando l'opportunità di pervenire ad una soluzione politicamente condivisa al fine di garantire un'efficace soluzione al ventaglio di problematiche sottese alla disciplina del trattamento di quiescenza del personale militare.

Il relatore TORRI (*LNP*), richiamandosi a quanto da lui già osservato nella seduta del 18 novembre 2010, propone quindi la costituzione di un apposito Comitato ristretto onde pervenire all'elaborazione di un unico articolato largamente condiviso.

Dopo che il presidente CANTONI ha dichiarato conclusa la discussione generale congiunta, la Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto (presieduto dal relatore, composto da un rappresentante per Gruppo ed aperto alla partecipazione dei primi firmatari dei provvedimenti), al fine di pervenire all'elaborazione di un testo unificato da porre a base per il prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 gennaio 2011

**468<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il ministro CALDEROLI ricorda di aver depositato, nella giornata di ieri, un testo comprendente le proposte di modifica al federalismo municipale elaborate con il Presidente della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale che, al termine dei lavori del Parlamento, dopo l'espressione dei pareri delle Commissioni coinvolte, potrebbe rappresentare, in linea di massima, il testo definitivo illustrato, nei suoi contenuti essenziali, nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI informa inoltre che è a disposizione della Commissione uno studio sugli immobili dell'Agenzia del Territorio, utile in relazione al tema della cedolare secca discusso nella seduta di ieri. Rinova, infine, un invito al sottosegretario Giorgetti a farsi carico della presentazione, in tempo utile all'espressione del parere, della relazione tecnica sulle proposte di modifica al decreto legislativo all'esame, depositate dal Ministro Calderoli.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 20 gennaio 2011

**251<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRILLO rinvia il seguito dell'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno alla settimana prossima.

*La seduta termina alle ore 8,40.*



**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 gennaio 2011

**138<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**BOLDI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE avverte che l'odierna audizione si svolgerà attraverso una connessione in videoconferenza con Bruxelles.

Comunica, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, infine, che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea**

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 12 gennaio 2011.

La PRESIDENTE ringrazia l'ambasciatore Nelli Feroci per la sua disponibilità a svolgere l'odierna audizione.

L'Ambasciatore NELLI FEROCI, rappresentante permanente dell'Italia presso le istituzioni comunitarie tiene, in premessa, a richiamare l'attenzione dei commissari sulle mutate caratteristiche istituzionali, intervenute a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, entro le quali occorre necessariamente inquadrare qualsiasi valutazione concernente l'azione del «sistema Paese».

La nuova cornice costituzionale dell'Unione europea, infatti, registra, in sintesi, i seguenti fenomeni: un ruolo significativamente rafforzato del Parlamento europeo, il quale, attraverso la procedura di codecisione, interloquisce direttamente con il Consiglio, con ciò richiedendo, conseguentemente, dal versante della Rappresentanza, un raccordo sistematico con la delegazione degli eurodeputati italiani; la trasformazione del Consiglio europeo in una vera e propria istituzione, il cui peso si è accresciuto anche grazie alla circostanza di agire mediante un proprio Presidente eletto; la creazione di un Alto rappresentante per la politica estera; un aumento rilevante del ruolo dei Parlamenti nazionali nell'esercizio *ex ante* dello scrutinio di sussidiarietà e di proporzionalità delle proposte comunitarie.

Secondo l'oratore, le suddette modifiche dell'assetto istituzionale comunitario hanno indotto, inevitabilmente, un cambiamento sostanziale della *governance* sia europea che nazionale, di cui è necessario siano tutti pienamente consapevoli, soprattutto nella sua fase preliminare, di elaborazione dei provvedimenti comunitari, identificata nella cosiddetta «fase ascendente».

A tale riguardo, secondo l'ambasciatore Nelli Feroci, è importante avere contezza che questa fase inizia molto prima della presentazione formale di un determinato progetto legislativo, ossia nel momento in cui la Commissione europea, in largo anticipo rispetto alla successiva stesura ufficiale dell'atto, avvia tutta una serie di consultazioni pubbliche con i vari esponenti delle istituzioni e della società civile. È proprio in tale precisa fase, a suo avviso, che l'Italia deve partecipare attivamente.

L'oratore, poi, si sofferma sul ruolo cruciale del CIACE (Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari) nell'attività di coordinamento della proiezione comunitaria dell'Italia, ruolo che è stato esercitato con profitto in numerosi negoziati di primaria rilevanza per il Paese e che dovrebbe indurre ad un opportuno rafforzamento di questo strumento.

Egli, quindi, mette in risalto come la Rappresentanza a Bruxelles costituisca l'anello terminale che interfaccia con le Istituzioni comunitarie per manifestare e, appunto, «rappresentare», presso queste ultime, determinate posizioni negoziali che necessariamente vengono e devono essere enucleate a Roma.

Passando ad esaminare le problematiche connesse, invece, alla «fase discendente» – ovvero al recepimento, nell'ordinamento interno, della nor-

mativa dell'Unione – l'Ambasciatore segnala con convinzione come una corretta e rapida attuazione delle direttive comunitarie costituisca una ineludibile condizione di credibilità dell'Italia nei confronti dell'Unione europea.

In proposito, l'ipotesi di sdoppiamento del disegno di legge comunitaria annuale in due provvedimenti, uno di delega per la trasposizione delle direttive e l'altro di mera novazione legislativa – come prefigurato in alcune proposte, anche di natura governativa, di modifica della legge n. 11 del 2005 – è suscettibile, secondo l'oratore, di accelerare il processo di adeguamento del diritto interno a quello europeo.

Dopo aver evidenziato che la nuova disciplina di riforma della *governance* economica comporterà, oltre ad un accentuato coordinamento comunitario delle politiche fiscali, una corrispettiva riduzione dei margini di manovra delle politiche economiche nazionali, il Rappresentante permanente si sofferma sulla spinosa questione delle procedure di infrazione che gravano in capo all'Italia: in proposito, occorre continuare sulla scia dell'ottimo lavoro finora svolto per ridurle ulteriormente, anche avvalendosi del meccanismo di sorveglianza preventiva, che è stato istituito di recente.

Conclude il suo intervento affrontando il problema del personale italiano presso gli organi dell'UE, rilevando, in proposito che, nell'ambito della Commissione, ad esempio, la presenza di funzionari italiani è, al momento, ragguardevole e soddisfacente, anche e soprattutto per quanto attiene alle posizioni apicali. Piuttosto, verrà a crearsi una sorta di vuoto generazionale tra 4-5 anni, quando si verificherà il pensionamento degli attuali detentori delle suddette cariche di alta dirigenza.

Seguono commenti e quesiti posti dai senatori.

La senatrice MARINARO (*PD*), nell'apprezzare il contenuto dell'intervento testé svolto, ritiene auspicabile un supplemento di riflessione sui metodi da forgiare *pro futuro* per ovviare alle carenze tipiche del sistema italiano di partecipazione all'Unione europea. Sotto tale profilo, i meccanismi, prospettati dal Governo, di revisione della cosiddetta «legge Buttiglione» mediante una scissione della legge comunitaria, non appaiono affatto idonei a sortire l'effetto di un più celere adattamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario.

Chiede, quindi, al Rappresentante permanente se non ritiene opportuno mutuare e, per certi aspetti, riprodurre, nei rapporti istituzionali interni tra Esecutivo e Camere, il nuovo schema costituzionale europeo, che vede, come è noto, rafforzati i meccanismi di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo, permettendo, di tal guisa, al Parlamento nazionale di giocare non più un ruolo passivo e subordinato di accettazione *sic et simpliciter*, nella «fase discendente», delle deleghe miranti ad attuare le

direttive comunitarie, bensì di dispiegare, come attore protagonista, una funzione propulsiva nell'elaborazione delle politiche europee.

Il senatore FLERES (*PdL*) pone il problema del possibile atteggiamento di «indulgenza» che l'Italia ha manifestato in passato, in occasione di determinate trattative di cruciale importanza. In tali frangenti, la condotta negoziale a Bruxelles non ha registrato, purtroppo, quella maggiore assertività nella difesa degli interessi nazionali che, invece, sarebbe stata necessaria, soprattutto per tenere testa agli agguerriti *partner* comunitari (basti considerare, al riguardo, la Francia che protegge la propria agricoltura, o i paesi non manifatturieri che trovano conveniente soccorrere il Pakistan mediante un abbattimento delle tariffe doganali sui prodotti tessili, del tutto svantaggioso per l'Italia, ...).

Egli, inoltre, chiede se l'Ambasciatore ritiene verosimile l'eventualità di una frattura dell'«eurozona», con conseguente circolazione di due monete, a fronte di tassi di crescita assai divaricati delle diverse economie europee.

La presidente BOLDI intende sapere, rispetto all'imponente mole di lavoro che la Rappresentanza è tenuta a svolgere quotidianamente per seguire molteplici fronti negoziali, in che modo essa riesce a seguire, effettivamente ed in maniera sistematica, i principali *dossier* che toccano materie in cui è in gioco un interesse vitale dell'Italia.

Sotto tale profilo, desidererebbe anche conoscere se esiste un efficace raccordo tra la Rappresentanza e l'amministrazione o il ministero romano competenti per materia e se vengono contattati gli europarlamentari italiani.

In sede di replica, l'ambasciatore NELLI FEROCI tiene a chiarire, tra l'altro, che, nel prendere in considerazione l'intelaiatura istituzionale comunitaria, non occorre perdere di vista la circostanza per cui essa si vertebrava in una struttura decisionale bicamerale, in cui il Parlamento europeo e il Consiglio si atteggiavano come due organi camerati di uno stesso corpo legislativo.

Ne consegue che, al riguardo, sarebbe auspicabile, più che una sorta di riproduzione dell'assetto europeo a livello nazionale, un rafforzamento della funzione consultiva e di indirizzo del Parlamento nazionale verso il relativo Esecutivo.

L'oratore torna a ribadire, quindi, che la Rappresentanza permanente a Bruxelles non ha la responsabilità di assumere autonome decisioni avuto riguardo a qualsivoglia negoziato comunitario: al contrario, essa costituisce il terminale del «sistema Paese», avendo competenza solo a manifestare e ad esprimere, nelle sedi proprie delle Istituzioni dell'Unione europea, posizioni di negoziato che vengono adottate a Roma.

Nell'escludere, realisticamente, qualsiasi eventualità di fuoriuscita dalla zona euro o di sdoppiamento della moneta unica – ipotesi, peraltro, non previste dai Trattati – l'Ambasciatore conclude mettendo l'accento

sull'esigenza imprescindibile che, in merito a ciascuna trattativa, pervengano con congruo anticipo le relative istruzioni da Roma, in quanto, dal punto di vista della Rappresentanza, si potrà essere tanto più in grado di incidere in modo significativo nel negoziato preliminare quanto prima vengono trasmesse le indicazioni della posizione negoziale da assumere e sostenere.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 20 gennaio 2011

*Presidenza del Presidente*  
Maurizio LEO

*La seduta inizia alle ore 14.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale**

**Audizione dei rappresentanti dell'Eurispes**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il professor Gian Maria Fara, presidente dell'Eurispes e il dottor Stefano Balestrieri, responsabile delle politiche fiscali dell'Eurispes. Introduce il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al professor Fara e quindi al dottor Balestrieri.

Il professor FARA e il dottor BALESTRIERI svolgono due distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Lucio D'UBALDO (PD) e la senatrice Maria Ida GERMONTANI (FLI).

Il professor FARA, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 20 gennaio 2011

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2011.

Enrico LA LOGGIA (*PdL*), *presidente e relatore*, comunica che il sindaco Chiamparino, presidente dell'ANCI, ha chiesto un incontro urgente in ordine allo schema di decreto in esame, incontro che viene purtroppo a coincidere con i lavori della Commissione. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) nel comunicare di aver ricevuto un documento contenente le osservazioni e le richieste dell'ANCI in ordine al provvedimento all'esame, ritiene opportuno preannunciare alla Commissione la presentazione da parte del proprio gruppo di un emendamento al decreto-legge n. 225 del 2010, in corso d'esame presso il Senato, con cui si dispone una proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 42 del 2009 considerato che la complessità dei temi in materia di fiscalità municipale e regionale rende necessario che alla nuova disciplina si proceda con un'ampia condivisione tra le forze politiche.

Enrico LA LOGGIA (*PdL*), *presidente e relatore*, sospende la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 15,10 è ripresa alle ore 15,55.*

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, illustra i contenuti principali della proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato*), ad iniziare dalla modifica in ordine ai tributi devoluti: rispetto al testo dello schema, che attribuisce ai comuni l'intero gettito dei tributi derivanti dal comparto immobiliare (comma 1, lettere da *a*) e *g*) – salvo riservare allo Stato una compartecipazione a tale gettito complessivo, determinata in modo da attribuire ai comuni risorse tributarie non eccedenti l'importo dei trasferimenti soppressi – la proposta contenuta nel parere prevede che ai comuni sia attribuito il gettito integrale di soli due tributi, quelli di cui alle lettere *c*) e *d*). Con riferimento ai restanti tributi citati al comma 1 è invece attribuita ai comuni solo una compartecipazione, alla quale se ne aggiunge una ulteriore riferita al gettito dell'IRPEF.

Un'altra modifica è quella recata all'articolo 1, comma 2, in cui si prevede la riduzione da 5 a 3 anni della durata del fondo sperimentale di riequilibrio, non più articolato in due sezioni, in modo che nel 2014 si possa partire a regime con il vero e proprio fondo perequativo contestualmente all'entrata in vigore dell'imposta municipale propria. In relazione ai criteri di riparto delle risorse del predetto fondo, la cui dotazione per il 2011 non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali, nella fase transitoria fino al 2013 si prospetta che debba anche tenersi conto del numero dei residenti.

Con riferimento al funzionamento del meccanismo di partecipazione degli enti locali al contrasto all'evasione fiscale, per far fronte al problema del ritardo con cui i comuni ricevono le risorse derivanti dall'attività di accertamento, si propone, al fine di incentivare maggiormente i comuni nella lotta all'evasione, di attribuire in via provvisoria una quota pari al 50 per cento delle somme riscosse a titolo non definitivo, salvo conguaglio all'esito dell'eventuale procedimento tributario. Inoltre, per contrastare le pratiche elusive, come ad esempio l'intestazione fittizia della proprietà dell'immobile in favore di membri della famiglia, si prevede il rafforzamento degli strumenti di controllo assicurando l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione e ai contratti di somministrazione. Sul fronte della partecipazione degli enti locali alla lotta all'emersione delle «case fantasma», si dispone un aumento degli importi delle relative sanzioni del 400 per cento, prevedendo contestualmente che gli enti locali che si impegnano nell'attività di emersione possano ricevere il 75 per cento delle sanzioni stesse.

In merito alla cedolare secca sugli affitti, disciplinata dall'articolo 2, oltre ad alcune modifiche di carattere formale, si stabilisce di conservarne la natura di tributo statale e di devolvere ai comuni una quota del relativo gettito. Tale quota, che può essere periodicamente incrementata, sarà fis-



sata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, che saranno corrispondentemente ridotti. Si prevede inoltre l'introduzione di una doppia aliquota, rispettivamente al 20 per cento per i contratti a canone concordato ed al 23 per cento per i contratti a canone libero, prevedendo altresì che il gettito derivante dalla maggiorazione del 3 per cento confluisca, fino ad un massimo di 400 milioni di euro annui, in un fondo destinato a finanziare le detrazioni per gli inquilini con figli a carico, al fine di incoraggiare anche gli inquilini per l'emersione dei contratti non dichiarati al fisco.

Si prevede inoltre di modificare il campo di esclusione dall'applicazione della cedolare secca, prevedendo che essa possa utilizzarsi anche per le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate da enti non commerciali, che ora risulterebbero invece esclusi dal nuovo istituto in base al testo dello schema di decreto.

Per attenuare gli effetti sperequativi tra piccoli e grandi comuni dovuti alla devoluzione delle imposte sulle transazioni immobiliari, si prospetta che l'imposta municipale sui trasferimenti, disciplinata dagli articoli 3 e 6, non sia più configurata come un tributo locale, ma resti un tributo erariale con una compartecipazione del 30 per cento a favore dei comuni. Quanto alle aliquote si prevede l'incremento al 9 per cento dell'aliquota ordinaria, originariamente fissata all'8 per cento, mantenendo al 2 per cento l'aliquota agevolata.

Quanto all'imposta municipale propria sul possesso degli immobili si è previsto che l'aliquota non sia stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ma con la legge di stabilità, lasciando ai comuni, con delibera consiliare, la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione la predetta aliquota sino a 0,3 o 0,2 punti percentuali a seconda dei casi.

Si propone inoltre l'introduzione dell'articolo 7-bis, che prevede la possibilità per i capoluoghi di provincia di istituire un'imposta di soggiorno di importo compreso tra 0,5 e 5 euro per notte di soggiorno da applicare in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive.

Infine, con due distinti decreti legislativi correttivi si provvederà al riordino rispettivamente, da un lato, dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani (TIA-TARSU), per la quale, oltre al parametro della superficie dell'immobile, vengono introdotti anche altri parametri quali la rendita catastale e la composizione del nucleo familiare, tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e, dall'altro, dell'addizionale comunale all'IRPEF, che sostituirà la compartecipazione comunale al medesimo tributo.

Per i numerosi ulteriori aspetti contenuti nella proposta rinvia al testo depositato che, precisa, non costituisce un testo «chiuso», ma suscettibile di integrazioni alla luce di quegli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione utili a migliorare il testo medesimo.

Il senatore Walter VITALI (PD) ritiene necessaria un'approfondita istruttoria tecnica, in quanto la Commissione si trova ora di fronte ad un nuovo decreto sulla fiscalità municipale, che accoglie alcune proposte avanzate da diversi interlocutori. A suo avviso la relazione tecnica della Ragioneria generale, pur se indispensabile, non sarà comunque sufficiente, poiché è necessario valutare l'impatto finanziario che il nuovo sistema proposto avrà sul complesso della finanza locale e sulle diverse classi di comuni. Chiede pertanto al Governo di adottare formalmente il nuovo testo, che dovrebbe essere esaminato in sede di Conferenza unificata straordinaria, dando alle Commissioni parlamentari il tempo necessario per svolgere l'istruttoria tecnica e per esprimersi in modo motivato, sottolineando che l'impianto attuale del decreto è tale che, senza sostanziali modifiche, il voto del gruppo del Partito Democratico sarebbe contrario. Ciò per tre fondamentali ragioni, la prima delle quali riguarda la cedolare secca sugli affitti, misura senz'altro utile per incentivare l'immissione sul mercato dell'affitto di immobili ora tenuti disponibili e per far emergere il sommerso, ma la cui aliquota per risultare incentivante deve essere del 20 per cento e deve essere accompagnata da una detrazione fiscale per gli inquilini nella misura del 19 per cento fino a un tetto massimo annuo di 3.000 euro di affitto. Sottolinea che nella proposta di parere ciò non viene previsto, determinando una scarsa efficacia della cedolare stessa ed effetti negativi sui saldi di finanza pubblica a partire dal 2011.

In secondo luogo evidenzia come il decreto determini un sistema fondato su un eccesso di compartecipazioni (all'IRPEF, alla cedolare secca, all'IMU sul trasferimento degli immobili) facendo dipendere ancor più di adesso la finanza comunale dalle risorse derivate dalla finanza statale, oltre ad accentuare le incertezze per la finanza locale, in quanto numerose variabili, quali le quote di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni, dell'aliquota base dell'IMU sul possesso e dell'imposta di soggiorno, vengono decise o dal Governo o dalle leggi di stabilità annuali; in tal modo si diminuiscono i margini di autonomia impositiva per i comuni, in contrasto con una logica federalista. Ricorda in proposito che il Partito Democratico ha proposto un sistema molto più federalista, non accolto nella proposta di parere, basato sull'imposta comunale sui servizi, sostitutiva della TARSU/TIA e dell'addizionale comunale sugli immobili, e tale che, senza reintrodurre l'ICI sull'abitazione principale, i contribuenti verrebbero a coincidere con i beneficiari dei servizi resi dai comuni, permettendo così l'attivazione del circuito virtuoso autonomia-responsabilità sia sulle entrate che sulle spese degli enti.

In terzo luogo, osserva come il testo non indichi i criteri in base ai quali verrà distribuito il fondo sperimentale di riequilibrio triennale, e non disciplini il fondo perequativo che dovrà entrare in funzione dal 2014. Conclude annunciando la presentazione di emendamenti che interesseranno le tre tematiche esposte e che l'atteggiamento del gruppo in sede di voto finale dipenderà esclusivamente dalla disponibilità del Governo e del relatore di maggioranza ad accoglierli.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) sottolinea la necessità di una più approfondita riflessione circa i tempi complessivi da dedicare al provvedimento in esame al fine di ottenere la più ampia condivisione possibile, richiamando l'emendamento sul decreto-legge di proroga termini già illustrato.

Nel merito delle proposte di modifica presentate dal relatore, rileva come persista lo squilibrio derivante dall'azzeramento dell'ICI sulla prima casa, squilibrio che potrebbe a suo avviso evitarsi mediante la detraibilità della medesima dall'IRPEF, in quanto tale imposta costituisce un tributo distribuito in modo non sperequato, e che consentirebbe di realizzare il legame tra prelievo fiscale e beneficio. Al contrario, una imposizione basata sulle seconde case, cui soggiacciono soprattutto i non residenti, non consente al cittadino di effettuare un controllo sulle tasse che paga a fronte dei servizi che riceve.

Sottolinea, inoltre, sulla scorta di analoghe misure fiscali rientranti nell'esperienza federale statunitense, che la compartecipazione all'IVA costituirebbe una misura migliore rispetto a quella della compartecipazione all'IRPEF prevista nel provvedimento.

In merito alle disposizioni sulla cedolare secca, nel prendere atto della nuova stima della perdita di gettito pari a 1 miliardo di euro invece dei 2,8 miliardi stimati lo scorso luglio, richiama l'importante novità introdotta nell'ultima manovra estiva approvata con il decreto-legge n. 78 del 2010, laddove si prevede una riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni pari al 5 per cento. Poiché per la prima volta tale quantificazione è stata operata non rispetto al tendenziale calcolato per gli anni successivi, che è frutto di stime soggette a rettifica, bensì rispetto a un dato di spesa storica e consolidata, il risparmio di spesa costituisce pertanto un dato certo, quantificato in circa 2,8 miliardi di euro che, se usato a compensazione della perdita di gettito per il 2011 derivante dalla cedolare secca, pari a circa 1 miliardo, consentirebbe di avere a disposizione 1,8 miliardi per le detrazioni degli affitti dal reddito, rafforzando quindi il contrasto di interessi tra inquilini e proprietari, oltre a garantire una maggiore emersione di gettito, anche ai fini della copertura della misura.

Tali problematiche richiedono adeguati tempi di approfondimento, sia al fine di rendere coerente il quadro finanziario ed evitare di dare garanzie di risorse ai comuni che potrebbero traslare la perdita di gettito sul bilancio dello Stato, sia per evitare che si affermi un principio opposto a quello di una maggiore autonomia impositiva dei comuni, realizzando in tal modo una logica di sussidiarietà verticale, in contrasto con i principi federalisti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) osserva che il testo all'esame, di fatto proposto dal Governo, pur se da ricondurre formalmente alla proposta di parere di uno dei relatori, costituisce un nuovo testo dello schema di decreto, che tuttavia non è accompagnato dagli elementi documentali previsti dalla legge n. 42 del 2009, ed in particolare dalla re-

lazione tecnica, con il conseguente rischio, per il quale invita il Presidente ad effettuare gli opportuni approfondimenti, di un possibile contrasto con i parametri di costituzionalità del procedimento.

Nel merito, conviene comunque sulla necessità di un esame più compiuto del testo proposto, rammentando che la legge delega richiede che il quadro complessivo in essa delineato venga valutato alla luce della complessa normativa attuativa dalla stessa prevista, con riferimento, tra l'altro, alla tendenziale corrispondenza tra autonomia di spesa e responsabilità del prelievo: corrispondenza che appare del tutto assente nel provvedimento all'esame, sia per una forte persistenza di fonti di gettito di provenienza erariale, sia per il suo gravare sul prelievo a carico principalmente dei non residenti, vale a dire, secondo un criterio decisamente antifederalista, su soggetti non elettori nei confronti dell'ente che beneficia del prelievo fiscale. Aggrava tale valutazione la circostanza che l'aliquota d'imposta sia rinviata alla legge di stabilità, che presumibilmente la stabilirà esclusivamente in ragione delle esigenze di ripiano dei bilanci del comparto della finanza locale. Del tutto assente è inoltre una disciplina sulla perequazione, nonostante che nel sistema della delega questa costituisca l'indispensabile elemento di raccordo tra fabbisogno e diversità di capacità fiscali.

Rilevata poi la scarsa significatività della norma tesa ad agevolare le famiglie affittuarie, esprime il proprio disaccordo sulla perdurante mancanza di regole finanziarie relative alle regioni a statuto speciale, che continueranno pertanto, come avviene attualmente, a restare sovrafinanziate, ed in tal modo indenni dal requisito di coerenza tra flussi finanziari e fabbisogni che in un assetto federalista dovrebbe valere su tutto il territorio nazionale. Considerato quindi che il provvedimento viene ad introdurre espressamente nuove imposte, tra cui in particolare quella di soggiorno, esprime forti perplessità, sotto il profilo istituzionale, per quanto concerne la previsione di affidare ad un decreto correttivo l'ampliamento della delega, estendendola anche alla materia della tassazione dei rifiuti, ritenendo che la normativa attuativa debba svolgersi solo all'interno delle materie già previste dalla delega stessa.

Alla luce di tali considerazioni ritiene indispensabile, e con tutta evidenza non dilatorio, un prolungamento dei tempi stabiliti per la conclusione dei lavori da parte della Commissione sul provvedimento.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) ritiene positivo il lavoro svolto dal Governo e dal relatore di maggioranza nell'aver recepito nella proposta di parere numerose osservazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento, giungendo ad un testo del decreto assai diverso rispetto a quello originario. Ricorda come la Commissione avesse sollevato perplessità sulle sperequazioni delle risorse attribuite ai comuni e che, a tal riguardo, risulta ora introdotta la compartecipazione all'IRPEF, oltre a prevedersi, in riferimento ad ulteriori questioni emerse nel dibattito, il quoziente familiare – intervenendo in tal caso su un tema di fiscalità generale – e ad eliminarsi la facoltatività dell'IMU secondaria. Conferma la validità dell'im-

piano del testo del decreto, che si rifà pienamente ai principi indicati dalla legge n. 42 del 2009, e ritiene che mediante i decreti correttivi si miglioreranno nel tempo materie che appaiono al momento assai complesse, pur reputando che alcuni problemi recentemente emersi potranno essere risolti nei prossimi giorni, sulla base di proposte di approfondimento che debbono però essere finalizzate ad un miglioramento del testo e non allo stravolgimento dell'impianto normativo. Segnala in proposito la necessità di precisare meglio alcuni aspetti, come nel caso dei fondi perequativi per i comuni montani e per le isole minori, previsti nella delega ma non contenuti nel provvedimento, nonché nel caso delle competenze di regioni e province relativamente alla disciplina dell'imposta di soggiorno nei comuni non capoluogo di provincia che abbiano una vocazione turistica.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (*UdC*) nel richiamare l'intervento di alcuni colleghi, concorda con la proposta di prorogare di sei mesi il termine di esercizio della delega previsto dalla legge n. 42 del 2009, pur ricordando che il proprio gruppo, a suo tempo, votò contro la citata legge delega. Ciò che potrebbe apparire una contraddizione rappresenta invece un riconoscimento dell'importante lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, che ha consentito di approfondire tematiche, fornito dati e fatto emergere una serie di criticità che richiedono un ulteriore lasso di tempo per essere affrontate in modo serio e compiuto. Il lavoro finora svolto sarebbe vanificato se si desse priorità all'esigenza di approvare in fretta il decreto a scapito di un maggiore approfondimento e analisi complessiva dei problemi evidenziati.

Sottolineando, sulla base delle criticità emerse, la necessità di individuare soluzioni differenziate per realtà differenti, ritiene che anche la compartecipazione all'IRPEF costituisce un'imposta sperequata, data la differenziazione delle basi imponibili nel territorio, soprattutto per i piccoli comuni.

Con riferimento alle modifiche contenute nella proposta di parere del relatore La Loggia, ritiene come il nuovo testo del provvedimento appaia molto meno federalista di quello originario, in quanto contraddice un principio cardine del federalismo fiscale, ossia la maggiore responsabilizzazione degli amministratori attraverso la coincidenza tra i soggetti che pagano le tasse e coloro che usufruiscono dei servizi, rafforzando in tal modo il potere di controllo e sanzione dei cittadini elettori. Per quanto concerne la cedolare secca, nel valutarne favorevolmente l'introduzione, sottolinea tuttavia che si tratta per definizione di una imposta iniqua, considerato che privilegia i redditi medio-alti, ma viene introdotta esclusivamente per recuperare gettito. Diversamente, manifesta la propria contrarietà all'introduzione della tassa di soggiorno, dal momento che ritiene difficile il controllo della destinazione a finalità turistiche delle risorse derivanti dal tributo di scopo.

Richiama, infine, la necessità di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti per un'analisi più approfondita delle modifiche proposte allo schema in esame, ritenendo che in assenza della relazione tecnica e della documentazione di corredo prodotta dagli Uffici sia impossibile valutare compiutamente gli effetti delle disposizioni che si intende introdurre.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel sottolineare che le modifiche proposte sono finalizzate a correggere alcune delle criticità emerse nel corso delle audizioni e che in parte provengono da settori istituzionali e dalla società civile, non ritiene ovviamente possibile ritornare al testo originario al fine di superare il presunto *vulnus* procedurale sollevato da alcuni componenti della Commissione per la mancanza dei dati e di altri elementi informativi. A tale proposito ricorda che entro la giornata di domani dovrebbe venir predisposta la relazione tecnica a corredo delle proposte di modifica presentate.

Con riferimento alla richiesta di proroga di sei mesi del termine – originariamente fissato a 36 mesi e poi ridotto a 24 –, ricorda che alla luce della recente prassi istituzionale potrebbe risultare problematico disporre con decreto-legge la proroga di un termine per l'esercizio della delega legislativa prevista in una legge delega.

Premettendo che comunque l'eventuale proroga del termine generale della delega nulla cambia con riferimento agli schemi di decreto già trasmessi al Parlamento, reputa, con riferimento allo schema in esame – approvato dal Consiglio dei ministri fin dal 4 agosto 2010 –, di poter valutare nelle sedi opportune, dato anche l'alto contenuto tecnico del provvedimento e la complessità di molte delle disposizioni dallo stesso recate, la disponibilità del Governo di attendere la conclusione dei lavori della Commissione per l'adozione del decreto definitivo, nella misura in cui le proposte modificative abbiano lo scopo migliorativo del testo e fermo restando che non si potrebbe trattare che di un periodo temporalmente molto circoscritto.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) nel precisare, in relazione alle perplessità avanzate dal Ministro, che l'emendamento sulla proroga del termine di delega presentata dal proprio gruppo al decreto-legge n. 225 del 2010 potrebbe essere inserito nell'ambito del disegno di legge di conversione, osserva che comunque si potrebbe al medesimo fine intervenire con uno specifico provvedimento legislativo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, sulla base delle considerazioni svolte dal Ministro ritiene necessario, pur in presenza delle richieste ora avanzate da alcuni colleghi, cui segnala che si aggiunge anche un'analoga richiesta inviata dal senatore Belisario, confermare i tempi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza per il deposito delle proposte emendative sul parere già depositato e di eventuali ulteriori proposte di parere, atteso che in relazione al contenuto delle proposte medesime il Ministro, se lo

riterrà opportuno, potrà operare ai fini di un breve allungamento dei tempi per la conclusione dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni  
in materia di federalismo fiscale municipale  
(Atto n. 292)**

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA  
DAL RELATORE, ON. LA LOGGIA**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard;

rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo che una quota del gettito connesso alle imposte inerenti ai trasferimenti immobiliari sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti;

constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulteriormente la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;

sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative – elevate nel loro importo – previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà per i Comuni di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;

rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 23 per cento, ed una agevolata del 20 per



cento per i contratti a canone concordato, utilizzando le risorse aggiuntive in tal modo reperite al fine di costituire un apposito fondo destinato ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole «poi previsto a regime in base al disposto del seguente articolo 3,» siano sostituite dalle seguenti «previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011»;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera g) siano aggiunte in fine le parole «di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo»;

3) all'articolo 1, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «1-*bis*. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.»;

4) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente: «2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.»;

5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento.»;

6) all'articolo 1, comma 4, lettera b), sia aggiunto in fine il seguente periodo: «L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2012.»;

7) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, siano soppresse le seguenti parole: «delle due sezioni»;

8) all'articolo 1, comma 5, il secondo periodo sia sostituito con i seguenti: «Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che il gettito di cui al comma 1-*bis* sia redistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedi-

mento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

9) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, le parole da «Allo Stato» fino a «30 novembre 2010, » siano sostituite con le seguenti: «La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita»;

10) all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, le parole «Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3» siano sostituite con le seguenti: «Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2»;

11) all'articolo 1, comma 6, le parole da «L'efficacia delle disposizioni» fino a «fabbisogni standard.» siano sostituite dalle seguenti «L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.»;

12) all'articolo 1, comma 7, lettera b), dopo le parole «dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248» siano aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo»;

13) all'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

«7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.»;

14) all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.»;

15) all'articolo 2, comma 2, le parole «20 per cento» siano sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;

16) all'articolo 2, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 20 per cento.»;

17) all'articolo 2, comma 4, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate.»;

18) all'articolo 2, comma 4, quarto periodo, le parole «le modalità di versamento in acconto della cedolare secca dovuta,» siano sostituite dalle seguenti: «le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta,»;

19) all'articolo 2, comma 5, le parole «sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.» siano sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1, e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

20) all'articolo 2, comma 6, lettera b), la parola «2014» sia sostituita con la parola seguente: «2012»;

21) all'articolo 2, comma 7, primo periodo, le parole «o da enti non commerciali» siano soppresse;

22) all'articolo 2, dopo il comma 7, sia inserito il seguente: «7-bis. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.»;

23) all'articolo 2, comma 10, le parole «entro il 31 dicembre 2010» siano sostituite con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

24) all'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente: «11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo in apposito fondo per essere destinata, con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico.»;

25) all'articolo 3, comma 1, le parole «in sostituzione delle attuali» siano sostituite dalle seguenti: «in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014»;

26) all'articolo 3, comma 1, lettera b), la parola «facoltativa» sia soppressa;

27) all'articolo 3, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti: «2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1.»;

28) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: «l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali»;

29) all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.»;

30) all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. »;

31) all'articolo 4, comma 5, le parole «, entro il 30 novembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» siano sostituite dalle seguenti: «con la legge di stabilità»;

32) all'articolo 4, comma 5, siano aggiunte in fine le seguenti: «, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi dei commi 6 e 7»;

33) all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.»;

34) all'articolo 4, i commi 7 e 8 siano sostituiti dal seguente: «7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.»;

35) all'articolo 5, comma 1, siano soppresse le parole «di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a),»;

36) all'articolo 5, comma 1, le parole «l'utilizzatore» siano sostituite dalle seguenti: «il locatario»;

37) all'articolo 5, comma 4, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, senza oneri a carico dei Comuni»;

38) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole «con adesione del contribuente» siano inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,»;

39) all'articolo 5, comma 7, siano soppresse le parole «la liquidazione,»;

40) all'articolo 5, comma 7, le parole «gli articoli da 11 a 15,» siano sostituite dalle seguenti: «gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15»;

41) all'articolo 5, comma 8, dopo le parole «dai consorzi fra detti enti,» siano inserite le seguenti: «ove non soppressi,»;

42) all'articolo 5, comma 8, le parole «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h),» siano sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i),»;

43) all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: «9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.»;

44) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente: «Art. 6 – (*Applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento*) 1. All'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono

apportate le seguenti modificazioni: «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*) 2 per cento»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-*bis*).

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.»;

45) all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.»;

46) all'articolo 7, comma 2, la parola «facoltativa» sia soppressa;

47) all'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole «la liquidazione,» siano soppresse;

48) all'articolo 7, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente: «e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;»;

49) all'articolo 7, comma 2, lettera f) siano aggiunte in fine le seguenti parole: «in modo da consentire anche una più piena valorizzazione

della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo»;

50) dopo l'articolo 7 siano inseriti i seguenti «Art. 7-bis – (*Imposta di soggiorno*) 1. I Comuni capoluogo di provincia possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo.

Art. 7-ter – (*Misure in materia di finanza pubblica*) 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.»;

51) all'articolo 8, i commi 2 e 3 siano sostituiti dal seguente: «2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 e dell'imposta municipale propria;

b) la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a) sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

52) all'articolo 8, al comma 6, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Ai fini della determi-

nazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale»;

53) all'articolo 8, dopo il comma 6, siano inseriti i seguenti: «6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea.

6-ter. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.»;

54) all'articolo 8, comma 7, terzo periodo, le parole «dalla stessa imposta» siano sostituite dalle seguenti: «dall'imposta di cui all'articolo 4»;

55) all'articolo 8, sia soppresso il comma 8.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo gli strumenti idonei per assicurare che nello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario si preveda che le province, d'intesa con i comuni non capoluogo di provincia, possano istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive; che l'intesa stabilisca i criteri di ripartizione del gettito derivante dall'imposta di soggiorno; che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo;

b) valuti il Governo gli strumenti idonei per assicurare che nello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario si preveda che il gettito



derivante dai diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza sia devoluto alle Province, d'intesa con i Comuni, e sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo;

c) individui il Governo le modalità più idonee per garantire ai comuni il maggior gettito loro derivante, a parità di aliquota, dalla dinamica della base imponibile dei tributi loro spettanti;

d) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1, commi 1-*bis* e 5, l'opportunità di riservare in ogni caso ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio;

e) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del predetto Fondo si determinino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale.





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 20 gennaio 2011

## **INDICE**

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del<br>Consiglio d'Europa . . . . . | <i>Pag.</i> | 37 |
| Delegazione presso l'Assemblea parlamentare UEO . . . . .                                | »           | 39 |

---

## DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Giovedì 20 gennaio 2011

*Presidenza del presidente provvisorio*

Federico BRICOLO

*indi del presidente*

Luigi VITALI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

Federico BRICOLO, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari.

Ricorda che – a seguito di richiesta in tal senso formulate nell'ambito delle Conferenze dei Presidenti di Gruppo dei due rami del Parlamento – si è proceduto al rinnovo della delegazione mediante nuova elezione dei componenti effettivi e supplenti da parte delle Assemblee delle due Camere.

Ribadisce che, come comunicato dai Presidenti delle Camere alle rispettive Assemblee nella seduta del 19 gennaio 2011, possono ricoprire cariche in seno all'ufficio di presidenza solo i componenti effettivi delle delegazioni e non anche quelli supplenti.

Questi ultimi possono partecipare alla votazione solo in sostituzione di componenti effettivi.

### *ELEZIONE DEL PRESIDENTE*

Federico BRICOLO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Presenti e votanti:           | 15 |
| Maggioranza assoluta dei voti | 8  |

Hanno riportato voti:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| deputato Luigi VITALI | 9 |
| schede bianche        | 6 |

Proclama eletto presidente il deputato Luigi VITALI

La delegazione procede quindi alla votazione per la elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Luigi VITALI, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due vice presidenti:

Presenti e votanti: 16

Hanno riportato voti:

senatore Federico BRICOLO 8

deputato Andrea RIGONI 8

Proclama eletti vice presidenti il deputato Andrea RIGONI e il senatore Federico BRICOLO.

Comunica infine il risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

Presenti e votanti: 16

Hanno riportato voti:

deputato Deborah BERGAMINI 8

senatore Paolo GIARETTA 7

deputato Gianpaolo DOZZO 1

Proclama eletti il deputato Deborah BERGAMINI e il senatore Paolo GIARETTA.

Ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## DELEGAZIONE ASSEMBLEA UEO

Giovedì 20 gennaio 2011

*Presidenza del Presidente provvisorio*

Pasquale NESSA

*indi del Presidente*

Gianpaolo DOZZO

*La seduta inizia alle ore 9,15*

### *COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE*

Pasquale NESSA, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari.

Ricorda che – a seguito di richiesta in tal senso formulate nell'ambito delle Conferenze dei Presidenti di Gruppo dei due rami del Parlamento – si è proceduto al rinnovo della delegazione mediante nuova elezione dei componenti effettivi e supplenti da parte delle Assemblee delle due Camere.

Ribadisce che, come comunicato dai Presidenti delle Camere alle rispettive Assemblee nella seduta del 19 gennaio 2011, possono ricoprire cariche in seno all'ufficio di presidenza solo i componenti effettivi delle delegazioni e non anche quelli supplenti.

Questi ultimi possono partecipare alla votazione solo in sostituzione di componenti effettivi.

### *ELEZIONE DEL PRESIDENTE*

Pasquale NESSA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Presenti e votanti:           | 16 |
| Maggioranza assoluta dei voti | 9  |

Hanno riportato voti:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| deputato Gianpaolo DOZZO | 9 |
| deputato Giacomo SANTINI | 1 |
| schede bianche           | 6 |

Proclama eletto presidente il deputato Gianpaolo DOZZO.

La delegazione procede quindi alla votazione per la elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Gianpaolo DOZZO, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due vicepresidenti:

|                     |    |
|---------------------|----|
| Presenti e votanti: | 16 |
|---------------------|----|

Hanno riportato voti:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| senatore Pasquale NESSA   | 9 |
| deputato Pietro MARCENARO | 7 |

Proclama eletti vice presidenti i senatori Pasquale NESSA e Pietro MARCENARO.

Comunica infine il risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

|                     |    |
|---------------------|----|
| Presenti e votanti: | 16 |
|---------------------|----|

Hanno riportato voti:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| senatore Giacomo SANTINI   | 10 |
| senatrice Patrizia BUGNANO | 6  |

Proclama eletti i senatori Giacomo SANTINI e Patrizia BUGNANO.  
Ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

*La seduta termina alle ore 9,30.*